



Protocollo n°.....**12926**.....

del**09.08.2021**.....

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 3017/2021, Ferrante Giuseppe c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione del decreto di fissazione udienza emesso il 15.07.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 15.07.2021 per il giudizio R.G. n. 3017/2021, Ferrante Giuseppe c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Ferrante Giuseppe;
- decreto di fissazione udienza;
- richiesta di notificazione ai controinteressati ex art 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

Avv. Gaspare Arena

Via San Domenico Savio is. 250 - 98122 Messina

Pec.: avvgasparearena@puntopec.it

☎ 090/679137- fax 090/6412131

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per il Sig. **FERRANTE Giuseppe**, nato a Messina il 26.03.1981 ed ivi residente in Via Francesco De Li Matinati n. 45 (Cod. Fisc.: FRRGPP81C26F158D), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, allegato al presente atto (c.f.r. doc. all. 1), dall'Avv. Gaspare Arena (C.F.: RNAGPR77R25F158U), presso il cui studio, in Messina Via San Domenico Savio Is. 250 è elettivamente domiciliato e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al giudizio alla seguente pec: avvgasparearena@puntopec.it ed al n. fax : 0906412131

CONTRO

Messinaservizi Bene Comune s.p.a. (P.I.: 03459080838), in persona del rappresentante legale p.t., con sede in Messina, Piazza Unione Europea (P.E.C.: messinaservizibenecomune@pec.it)

PREMESSO

- **1)** che su richiesta di avviamento a selezione n. 9237 del 13.08.2019, da parte di Messinaservizi Bene Comune S.p.A., *l'Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed Lavoro - Dipartimento Regionale dell'Impiego, dell'Orientamento dei servizi e delle attività formative – Servizio XII – Centro per l'Impiego di Messina* pubblicava avviso (Prot. n. 27511 del 19.10.2019 - c.f.r. all. n. 2) per l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) di n. 100 operatori ecologici livello "J" – C.C.N.L. Utilitalia;
- **2)** che il ricorrente presentava formalmente la propria candidatura secondo le modalità stabilite dal bando e si collocava nella graduatoria utile per la seconda fase (in posizione n. 37), come risulta dall'allegato elenco dei candidati pubblicato dalla stessa Messinaservizi Bene Comune S.p.A. sul suo sito internet (Prot.n. 0059407 del



03.12.2019) (c.f.r. all. n. 3) ;

- **3)** che, per l'effetto, il ricorrente si sottoponeva a tutte le visite mediche necessarie per dimostrare la sua idoneità fisica e psico-attitudinale all'espletamento della mansione di lavoratore ecologico, affrontando anche le relative spese (c.f.r. all. n. 4) ;

- **4)** che in data 21.01.2020 il ricorrente integrava la documentazione richiesta dalla società resistente ai fini della selezione, producendo altresì la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto, tra i vari requisiti, anche quello della "*assenza di condanne penali di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso*" (c.f.r. all. 5) .

- **5)** che solo con atto del 06/05/2020 (Prot. n.5202/2020), la società resistente comunicava al ricorrente la sua esclusione dalla graduatoria contestandogli il difetto del requisito "*di non avere riportato condanne penali o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.*", indicato dal bando *de quo*, difformemente da quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso deducete; (c.f.r. all. n. 6)

- **6)** che contro tale illegittimo provvedimento l'odierno ricorrente promuoveva istanza di annullamento in autotutela, non ottenendo, tuttavia, l'esito sperato. Proponeva, altresì, istanza di accesso agli atti e di riesame, ad oggi rimasta priva di riscontro (c.f.r. all. n. 7). Apprendeva, tuttavia, informalmente, che l'esclusione sarebbe derivata dalla sussistenza del decreto penale di condanna n. 786/2001 del 9.10.2001 del Tribunale di Messina, emesso a suo carico, ritualmente notificato e non opposto (c.f.r. all. 8).

- **7)** Nel Giugno 2021, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per effetto della predetta procedura selettiva, venivano prorogati da Messinaservizi Bene Comune s.p.a. per ulteriori 6 mesi, anche in virtù delle disposizioni contenute nel d.l. 41 del 2021, come emerge da documentazione allegata (c.f.r. doc. all. 9).



È evidente che l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria risulta illegittima, oltre che gravemente lesiva per i diritti dello stesso, giuste le seguenti motivazioni

IN DIRITTO

SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

- **Violazione dei principi costituzionali del reinserimento sociale del condannato (art. 27 Cost.) in correlazione a quelli di eguaglianza e pari dignità sociale (artt. 2 e 3 Cost.) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 28 del D.P.R 313/2002.**
- **Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost. e art. 1 L. n. 241/1990)**

A) In data 9.10.2001, nei confronti dell'odierno ricorrente veniva emesso il decreto penale n. 786/2001 con il quale lo stesso veniva condannato al pagamento della sola pena pecuniaria di £. 200.000, con riconoscimento del beneficio della "non menzione"; il procedimento per decreto è adottato nel nostro ordinamento per i reati meno gravi e quando la condanna può essere solo di tipo pecuniario, per cui non viene neanche riportata nel casellario giudiziale, come disposto dallo stesso art. 24 comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 313/2002, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 122/2018. La *ratio* della norma è finalizzata a garantire il principio, consolidato nel nostro ordinamento, del reinserimento sociale del condannato, in correlazione ai principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.; lo *status* di "condannato", infatti, non può comportare una condizione permanente ed assoluta di emarginazione sociale e lavorativa, a maggior ragione quando l'illecito commesso e la relativa pena sono di lieve entità (come nel caso di specie). Tali principi di diritto sono stati violati nel caso che ci occupa, essendo stato precluso al sig. Ferrante Giuseppe di aspirare ad una maggiore realizzazione personale in condizioni di pari opportunità.

Va, peraltro, rappresentato che il precedente penale accertato con il decreto penale di



condanna n. 786/2001 del 9.10.2001, all'epoca della pubblicazione della procedura ed al momento dell'autodichiarazione, era estinto ai sensi dell'art. 167 c.p. e 460 comma 5 c.p.p.. Tale articolo del c.p.p. prevede che *il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale.* È evidente che, tra il 2001 ed il 2020, è abbondantemente decorso il termine quinquennale indicato dal legislatore.

La Suprema Corte ha, peraltro, chiarito che l'effetto estintivo operi *ex lege* per effetto del decorso inattivo del tempo e non abbisogni di alcun provvedimento, non rilevando in contrario l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della competenza a decidere in merito all'estinzione del reato dopo la condanna (Cass. Pen. Sez. V, 14 maggio 2015, n. 20068; Cass. Sez. unite 30 ottobre 2014, n.2). Appare, quindi, del tutto antigiusuridico dar luogo e/o procrastinare la condizione di emarginazione sociale e lavorativa in virtù di un reato estinto da oltre un decennio.

B) Inoltre, contrariamente a quanto contestato dalla società resistente, il deducente nell'autocertificazione resa, non doveva dichiarare la condanna a pena pecuniaria subita con decreto penale, poiché ai sensi dell'art 28 comma 8 del D.P.R. n. 313/2002 *“l'interessato che a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 deve rendere dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24 comma 1”*.

Il Comma 7 dell'art. 28 del DPR 313/2002 alla lettera a) fa espresso riferimento alle condanne per reati estinti ai sensi dell'art. 167 c.p.. L'art. 24 comma 1 del medesimo decreto fa riferimento ai reati estinti (sub lettera b) e (sub lettera a) alle condanne delle



quali è stato ordinato che non si faccia menzione (come nel caso riguardante il sig. Ferrante, essendogli stato concesso il benefico della “non menzione”). Ed ancora, come già esposto, il combinato disposto degli art. 28 comma 8 e 24 comma 1 lettera e) esclude la rilevanza del *decreto penale* nelle dichiarazioni ex 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Pertanto, il sig. Ferrante non era tenuto a dichiarare il precedente penale accertato con decreto penale n. 786/2001, poiché il reato era estinto, poiché godeva del beneficio della “non menzione”; ancora non era tenuto a dichiarare il precedente in considerazione della tipologia di provvedimento giudiziale (decreto penale di condanna) adottato a suo carico. Pertanto, la mancata dichiarazione non può costituire motivo di esclusione dalla selezione.

Ulteriore conseguenza di quanto esposto è che il comportamento tenuto dal sig. Ferrante non integra gli estremi del falso ideologico, che presuppone la coscienza e la volontà di attestare falsamente fatti del quale l’atto è destinato a provare la verità e, dunque, la consapevolezza di agire contro un dovere giuridico. Neppure può ritenersi che la dichiarazione resa sia mendace, osservandosi che dal certificato del casellario giudiziale, risulta “Nulla” a carico del sig. Ferrante (c.f.r. doc. all. n. 10).

Anche sotto tali profili, il provvedimento di esclusione (prot. n. 5202/2020) notificato al ricorrente è illegittimo e va annullato e/o disapplicato.

C) La società *in house* – quale è la resistente - è da considerare una sorta di *longa manus* dell’ente pubblico che l’ha costituita, ed soggetta a una disciplina mista pubblica-privata. Ciò premesso, si evidenzia come ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) “*le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di*



trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n.165/2001"; quest'ultimo articolo ribadisce che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformino ai principi di *"adequata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità"*. Quello di imparzialità, richiamato più volte, insieme a quello di proporzionalità (ex art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/90) costituiscono principi cardine per l'espletamento dell'attività amministrativa e richiedono che le scelte della Pubblica Amministrazione siano sempre adottate senza alcuna discriminazione e in misura proporzionale rispetto agli interessi pubblici da realizzare ed all'attività da svolgere.

Nel caso concreto, Messinaservizi Bene Comune S.p.A., oltre a non aver indicato nel bando la tipologia dei reati che avrebbero precluso l'assunzione, non ha nemmeno ottemperato all'obbligo sancito con i suddetti principi, e ribadito da un consolidato orientamento giurisprudenziale (Corte Cost., sent. 23/11/1993, n. 408; Cons. Stato, sez. III, sent. 26/08/2011, n. 4812; T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 02/08/2011, n. 6908), di effettuare una valutazione sostanziale sull'eventuale incompatibilità tra il tipo di reato commesso dal Ferrante e l'interesse a cui è finalizzata la sua attività.

Anche sotto tale profilo il provvedimento di esclusione notificato al ricorrente è illegittimo.

D) Ed ancora, la condotta di Messinaservizi Bene Comune S.p.A., viola il principio di affidamento del ricorrente al mantenimento della situazione di vantaggio originata dal suo inserimento in graduatoria, poiché l'esclusione gli è stata comunicata solo dopo essere stato ammesso alla seconda fase di selezione, che prevedeva la sottoposizione, a sue spese, alle visite mediche in esito alle quali è stato giudicato idoneo fisicamente e sotto il profilo psico-attitudinale per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della procedura selettiva.



- PERICULUM IN MORA

Sussistono, nel caso di specie, le condizioni per la concessione di un provvedimento d'urgenza, come descritte nell'art. 700 c.p.c.. L'urgenza deriva, innanzitutto, dalla gravità e dall'irreparabilità del danno che subirebbe il deducente, nelle more del giudizio ordinario, alla sua sfera giuridica, non solo sotto il profilo patrimoniale quanto, soprattutto, quello personale, atteso che l'illegittima ed arbitraria esclusione dalla procedura selettiva, comporta per il ricorrente, giudicato idoneo in esito alla visita medica richiesta, l'irreversibile ed irrisarcibile perdita di *chance* lavorativa (art. 4 Cost.), costituita dalla possibilità, apprezzabile, seria e consistente di essere immesso in organico in modo stabile .

A ciò va aggiunto che lo stato di disoccupazione ed indigenza in cui versa l'odierno ricorrente lo pone in gravissime difficoltà a provvedere alle cure proprie e dei componenti della sua famiglia, costituita da tre figli di cui due in età infantile, negandogli il diritto a vivere un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost., aggravata altresì grave crisi economica scaturita alla pandemia ancora in corso. Il ricorrente, infatti, privo di redditi da lavoro, così come la moglie con lui convivente, per far fronte ai bisogni personali della propria famiglia può beneficiare esclusivamente del reddito di cittadinanza che, come è noto, è una misura temporanea ed insufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa.

Va precisato che il pregiudizio subito dal ricorrente è attuale anche in considerazione dell'avvenuta proroga del contratto di lavoro stipulato, concessa ai vincitori, per un periodo di ulteriori 6 mesi, ai sensi del D.L. 41 del 2021. Nel mese di Giugno 2021 Messinaservizi Bene Comune s.p.a. ha, infatti, prorogato il contratto di lavoro ai primi 53 lavoratori assunti in virtù della contestata selezione. Il ricorrente, qualora non fosse stato illegittimamente escluso, avrebbe potuto beneficiare di tale proroga, anche in



relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria provvisoria (n. 37).

Va, infine, rappresentato che il ricorrente è affetto da una grave forma di diabete complicato da neuropatia, come emerge da certificazione sanitaria allegata. Lo stesso, quindi, in ipotesi da contagio da Covid 19, ha maggiori probabilità di un esito infausto, così come accertato in occasione di studi scientifici, anche da parte dell'O.M.S. (c.f.r. doc. all. 12). Durante la fase apicale della pandemia, quale operatore ecologico, difficilmente avrebbe potuto beneficiare di forme di lavoro c.d. agile. Oggi, invece, l'avviata campagna vaccinale, consente al ricorrente di potere svolgere le mansioni di operatore ecologico con minore rischi per la sua persona.

- ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Poiché la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità della esclusione dalla graduatoria e la richiesta di reinserimento in detta graduatoria, si avanza richiesta di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. anche a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della società resistente.

Tanto premesso e dedotto, il sig. Ferrante Giuseppe, come sopra difeso e rappresentato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 700, 669 bis e seguenti c.p.c.

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, che, previi gli adempimenti di legge e ritenuta la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia così statuire:

1. Preliminarmente autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. anche mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet della Società resistente o secondo le modalità che l'ill.mo Tribunale adito riterrà più confacenti ed opportune.



2. Annullare e/o disapplicare il contestato provvedimento di esclusione (prot. n. 5202/2020) dalla graduatoria meglio rappresentata in narrativa, nonché ogni atto prodromico e/o consequenziale, perché illegittimi e/o in contrasto con le norme di legge superiori, e per l'effetto ordinare a Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in persona del rappresentante legale p.t., l'immediato reinserimento del ricorrente in detta graduatoria nella posizione precedentemente rivestita, con immediata assunzione con qualifica e profilo di operatore ecologico livello J (CCNL Utilitalia).

3. Con riserva di agire nella fase successiva di merito anche per il risarcimento del danno.

4. In via istruttoria chiede:

- ammettersi l'audizione del Rappresentante legale p.t. della Messinaservizi Bene Comune s.p.a. sulla seguente circostanza: vero o non che, nel mese di Giugno 2021, 53 lavoratori assunti in virtù della procedura selettiva oggetto di causa hanno avuto rinnovato il contratto di lavoro fino al mese di Dicembre 2021;

con riserva di indicare ulteriori informatori.

- ordinare alla resistente di produrre tutta la documentazione riguardante la partecipazione del sig. Ferrante alla selezione oggetto di causa e quella posta a fondamento della sua esclusione.

5. Condannare la Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in persona del suo rapp.te legale p.t., al pagamento di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Si dichiara che il valore della controversia è di valore indeterminabile e che il presente ricorso non è soggetto al pagamento del contributo unificato avendo il nucleo familiare del ricorrente prodotto nel corso del 2020 un reddito inferiore ad € 34.585,23.



Si producono:

- 1) Procura speciale
- 2) avviso Prot. n. 27511 del 19.10.2019
- 3) elenco candidati - Prot.n. 0059407 del 03.12.2019
- 4) certificazione di idoneità fisica e psico-attitudinale
- 5) integrazione documentale – dichiarazione sostitutiva
- 6) atto del 06/05/2020 - Prot. n.5202/2020 – Comunicazione di esclusione
- 7) istanza di accesso e di riesame
- 8) decreto penale di condanna n. 786/2001
- 9) articoli stampa su proroghe
- 10) certificato casellario giudiziario
- 11) certificazione medica
- 12) articoli stampa
- 13) autocertificazione reddituale

Messina 12.07.2021

Avv. Gaspare Arena



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il G.U.L.

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c;

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 10 settembre 2021 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente entro il 10 agosto 2021.

Autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Messinaservizi Bene Comune s.p.a.

Messina 15/07/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino



Messina 28.07.2021

Spett.le

Messinaservizi Bene Comune s.p.a
Piazza Unione Europea- 98122 Messina
Pec: messinaservizibenecomune@pec.it

OGGETTO: notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale di Messinaservizi Bene Comune s.p.a. su istanza di Ferrante Giuseppe (Giudizio n. 3017/2021 R.G. del Tribunale di Messina sez. Lavoro)

Il sottoscritto procuratore e difensore di Ferrante Giuseppe nato a Messina il 26.03.1981 (cod. fisc. FRRGPP81C26F158D) parte ricorrente nel giudizio ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 3017/2021 R.G. del Tribunale di Messina Sez. Lavoro

PREMESSO

- Che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 14.07.2021 lo scrivente procuratore, nell'interesse di Ferrante Giuseppe, chiedeva di essere autorizzato alla notifica ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della società;

- che con provvedimento del 15.07.2021 il Tribunale di Messina sez. Lavoro autorizzava *“ex art. 151 c.p.c. la notifica nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Messinaservizi Bene Comune s.p.a.”*

Quanto sopra premesso

RICHIEDE

La pubblicazione immediata e, comunque, non oltre la data del 10.08.2021, sul sito istituzionale di Messinaservizi Bene Comune s.p.a., del ricorso introduttivo del giudizio cautelare n. 3017/2021 R.G. del Tribunale di Messina e del decreto di fissazione udienza pubblicato il 15.07.2021.

Per gli incumbenti di cui sopra, in allegato alla presente richiesta, invia:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. contenente istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
- decreto di fissazione udienza del 15.07.2021 con autorizzazione ex art. 151 c.p.c. alla notifica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della società.

Dichiara la conformità dei suddetti allegati ai corrispondenti atti presenti nel fascicolo telematico n. 3017/2021 R.G. del Tribunale di Messina sez. Lavoro dal quale sono stati estratti.

RICHIEDE

Altresì, il rilascio di un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito della società degli atti di cui sopra, con specificazione della data di pubblicazione

Distinti saluti

Avv. Gaspare Arena
(Firmato digitalmente)